



Città di Lucca

SERVIZIO DI STAF C- SICUREZZA MOBILITA' E PROTEZIONE CIVILE

U.O.C.3 MOBILITA' E TRAFFICO

Via S.Giustina, 32 – 55100 Lucca (LU)

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA
SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE POSTA LUNGO LA
VIABILITA' COMUNALE**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
2019-2021**

**CIG: 784037956D
CUP: J67H19000410004**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE DI STAFF C
(Dott. Maurizio Prina)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Arch. Costantino Di Piero)

I COORDINATORI TECNICI
(Geom. Ilaria Marchesini e Geom. Silvia Cattani)

Art.1. Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto i lavori di manutenzione alla segnaletica orizzontale posta lungo la viabilità comunale.

Il vigente Codice della Strada prevede specifici adempimenti ed obblighi di legge a carico agli enti proprietari delle strade ed in particolare in base a quanto previsto dagli articoli 14 – 37 – 38 del D.lgs. 30.04.1992 n° 285 (*Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni e integrazioni*), gli enti proprietari delle strade devono provvedere all'apposizione e manutenzione della segnaletica stradale allo scopo di garantire la sicurezza e fluidità della circolazione;

Art.2. Riferimento legislativi

I lavori dovranno essere eseguiti in conformità alla vigente disciplina in materia, con particolare riferimento alle seguenti disposizioni:

- Il codice della strada D.Lgs n. 285/1992 e ss.mm.ii.;
- Il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada D.P.R. n. 495/1992 e ss.mm.ii.;
- I Direttiva LL.PP. 24/10/2000 – Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione (G.U. 28/12/2000 n. 301)
- II Direttiva Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 27/4/2006 – Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione
- D.M. Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti 10/7/2002 – Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici.

Art.3. Importo dell'appalto

L'ammontare complessivo dei lavori e degli oneri del presente appalto per le annualità 2019, 2020 e 2021 è pari a complessivi € 122.950,80 (iva esclusa)

ripartito nella seguente misura:

- **annualità 2019 € 49.180,14 (iva esclusa);**
- **annualità 2020 € 49.180,14 (iva esclusa);**
- **annualità 2021 € 24.589,80(iva esclusa).**

Art. 4. Durata dell'appalto

La durata dell'appalto sarà di anni 3 consecutivi dal 2019 al 2021, l'effettivo inizio dei lavori decorrerà dalla data riportata sul verbale di consegna.

Art.5. Descrizione sommaria delle opere

1. tracciatura della segnaletica orizzontale, con vernice rifrangente premiscelata, vernice rifrangente premiscelata del tipo post-spruzzato o termoplastico preformato delle strisce longitudinali di mezzzeria, di margine della carreggiata, di attraversamento pedonale compreso i segnali prescritti in corrispondenza degli incroci (stop, fasce d'arresto, zebrature, frecce direzionali ecc.), gli stalli per la sosta libera o regolamentata.

2.cancellatura od asportazione di segni sulla carreggiata mediante sopraverniciatura o con l'ausilio di mezzi ad azione abrasiva quali pallinatrici e fresatrici.

Art.6. Prescrizioni tecniche segnaletica orizzontale

materiali da utilizzare:

1-vernice rifrangente pre-miscelata

2-vernice rifrangente pre-miscelata del tipo POST-SPRUZZATO

3-termoplastico preformato

MATERIALI IN GENERE

Tutti i materiali oggetto del presente appalto, dovranno essere conformi alle disposizioni del T.U., delle norme sulla circolazione stradale e relativo regolamento di esecuzione in vigore, a quelle che dovessero essere emanate durante l'esecuzione dei lavori di cui trattasi; l'esecuzione della segnaletica orizzontale comprenderà il tracciamento, le vernici, il materiale, la mano d'opera ed i dispositivi di protezione necessari.

I materiali occorrenti per la produzione delle vernici formanti oggetto del presente Capitolato, qualunque sia la loro provenienza, dovranno essere della migliore qualità nelle rispettive loro specie e si intenderanno accettati solo quando, a giudizio insindacabile del Direttore dei Lavori, saranno riconosciuti conformi alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato.

Salvo speciali prescrizioni tutti i materiali forniti dovranno provenire da fabbriche, stabilimenti, depositi ecc. scelti ad esclusiva cura della Ditta la quale non potrà accampare eccezione qualora in corso di fornitura dalle fabbriche e dagli stabilimenti prescelti i materiali non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti ovvero venissero a mancare ed essa fosse quindi obbligata a ricorrere a diverse provenienze intendendosi anche in tali casi resteranno invariati i prezzi unitari stabiliti in elenco, come pure tutte le prescrizioni che si riferiscono alla qualità dei singoli materiali

PROPRIETÀ DELLA VERNICE SPARTITRAFFICO

Le vernici da usare dovranno rispondere alle caratteristiche di seguito elencate:

a) caratteristiche generali della vernice

La vernice da usare sarà pigmentata in bianco od in giallo e dovrà essere del tipo spartitraffico rifrangente premiscelato e cioè contenere sfere di vetro mescolate durante il processo di fabbricazione, così che dopo la stesa, l'essiccamento e la successiva esposizione delle sfere di vetro dovuta all'usura dello strato superficiale, la striscia orizzontale dello spartitraffico possa svolgere effettivamente una efficiente funzione di guida nelle ore notturne agli autoveicoli sotto l'azione delle luci dei fari. Deve essere già pronta per l'uso, di consistenza adatta per lo spruzzo ed idonea come guida rifrangente di traffico su pavimentazioni stradali.

A discrezione della Direzione Lavori si potrà chiedere la effettuazione di postspruzzatura di sfere di vetro su segnaletica orizzontale sia di quella contabilizzata a metro lineare che di quella contabilizzata a metro quadrato

b) condizioni e stabilità

Per la vernice bianca il pigmento colorante sarà costituito da biossido di titanio TI 02 del tipo rutilio, con o senza aggiunta di ossido di zinco; per quella gialla, da cromato di piombo. Il veicolo, o liquido portante, deve essere del tipo oleo-resinoso con parte resinosa sintetica con

rapporto olio-resina 1:4; la resina dovrà essere del tipo fenolico modificato. Il fornitore dovrà indicare i solventi e gli essiccamenti contenuti nella vernice. La vernice dovrà essere omogenea, ben macinata e di consistenza liscia ed uniforme, non dovrà fare crosta né diventare gelatinosa od ispessirsi. La vernice dovrà consentire la miscelazione nel recipiente contenitore senza difficoltà mediante l'uso di una spatola e dimostrare le caratteristiche desiderate, in ogni momento entro 6 (sei) mesi dalla data di consegna. La vernice non dovrà assorbire grassi, olii ed altre sostanze tali da causare la formazione di macchie di nessun tipo e la sua composizione chimica dovrà essere tale che, anche durante i mesi estivi, anche se applicata su pavimentazioni bituminose, non dovrà presentare traccia di inquinamento da sostanze bituminose.

c) resa

Il potere coprente della vernice deve essere compreso tra 1,5 e 2,0 mq./kg. resa secondo il metodo UNI 4715 determinata dopo applicazione con stenditore di film umido, pari a 376 Hm.

d) formazione della pellicola

Sulla superficie della vernice contenuta in un barattolo mantenuto aperto per 12 ore non dovrà essere rilevata la presenza di pellicola superficiale.

e) peso specifico

Il peso specifico non dovrà essere compreso fra i seguenti valori: 1,55 - 1,75 kg./litro a 25 °C (ASTM D 1473)

f) caratteristiche delle sfere di vetro

Le sfere di vetro, con diametro compreso tra 0,006 e 0,020 mm, dovranno essere trasparenti, prive di lattiginosità e di bolle d'aria e, almeno per il 90 % del peso totale, dovranno avere forma sferica, con esclusioni di elementi ovali, e non dovranno essere saldate insieme. L'indice di rifrazione non dovrà essere inferiore ad 1,52 usando per la determinazione il metodo dell'immersione con luce al tungsteno. Le sfere non dovranno subire alcuna alterazione all'azione di soluzioni acide tamponate a ph 5 - 5,3 o di soluzioni normali al cloruro di calcio o di sodio. La percentuale in peso delle sfere contenute in ogni kg. di vernice premiscelata dovrà essere del 33 %. Le sfere di vetro (premiscelate) dovranno soddisfare complessivamente alle seguenti caratteristiche di granulometria:

<u>SETACCIO A.S.T.M.</u>	<u>% in peso</u>
Perline passanti per il setaccio n° 70	100
Perline passanti per il setaccio n° 140	10 - 45
Perline passanti per il setaccio n° 230	0 - 20

La percentuale in peso delle sfere contenute in ogni chilogrammo di vernice premiscelata dovrà essere del 25% minimo in peso per la vernice di colore bianco e del 35% minimo in peso per la vernice di colore giallo.

g) idoneità dell'applicazione

La vernice dovrà essere adatta per essere applicata sulla pavimentazione stradale con le normali macchine spruzzatrici e dovrà produrre una linea consistente e piena della larghezza richiesta.

Potrà essere consentita l'aggiunta di piccole quantità di diluente finì al massimo del 5 % in peso (6% in peso nel periodo invernale data la notevole viscosità della vernice alle basse temperature) e comunque la percentuale indicata dalla Ditta fornitrice.

h) essiccamento

La vernice quando applicata a mezzo delle normali macchine spruzzatrici sulla superficie di una pavimentazione bituminosa, in condizioni normali, nella quantità di kg. 0,100 per ml. di striscia larga cm. 12 ed alla temperatura dell'aria compresa tra i 15 °C e 40 °C e umidità relativa non superiore al 70% dovrà asciugarsi al tatto entro 10 minuti dall'applicazione, mentre per la percorribilità dovrà asciugarsi entro 30 minuti dall'applicazione; trascorso tale periodo di tempo la vernice non dovrà staccarsi, deformarsi o scolorire sotto l'azione delle ruote gommate degli autoveicoli in transito. Il tempo di essiccamento sarà anche controllato in laboratorio secondo la norma A.S.T.M. D/711-55.

i) viscosità e consistenza

La vernice nello stato in cui viene consegnata, dovrà avere una consistenza tale da poter essere agevolmente spruzzata con le macchine traccialinee in dotazione; tale consistenza, misurata allo Stormer-Viscosimeter a 25°C, espressa in unità Krebs (U.K.) sarà compreso fra 80 e 100 (A.S.T.L. D-502). La vernice che cambi consistenza entro sei mesi dalla data di consegna sarà considerata non rispondente a questo requisito.

l) colore

La vernice dovrà essere conforme al bianco puro od al giallo richiesti. La determinazione del colore sarà fatta il laboratorio dopo l'essiccamento della stessa per 24 ore. La vernice non dovrà contenere alcun elemento organico e non dovrà scolorire al sole. Quella bianca dovrà possedere un fattore di riflessione pari almeno al 75%, relativo all'ossido di magnesio, accertato mediante opportuna attrezzatura. Il colore dovrà conservarsi nel tempo, dopo l'applicazione e l'accertamento di tale conservazione, che potrà essere richiesto dalla Stazione Appaltante in qualunque tipo prima del collaudo, dovrà determinarsi con opportuni metodi di laboratorio.

m) residuo non volatile totale

Il residuo non volatile sarà compreso tra il 65% ed il 75% in peso, sia per la vernice bianca che per quella gialla.

n) contenuto del pigmento

Il contenuto di biossido di titanio (pittura bianca) non dovrà essere inferiore al 14% in peso, e quelle del cromato di piombo (pittura gialla) non inferiore al 10% in peso.

o) resistenza ai lubrificanti e carburanti

La pittura dovrà resistere all'azione di lubrificanti e carburanti di ogni tipo e risultare insolubile ed inattaccabile alla loro azione.

p) prove di rugosità su strada

Le prove di rugosità dovranno essere eseguite su stese nuove in un periodo tra il 10° e il 30° giorno dell'apertura al traffico della strada. Le misure saranno effettuate con apparecchio Skid tester ed il coefficiente ottenuto secondo le modalità d'uso previste dal R.R.L. inglese, non dovrà abbassarsi al di sotto del 60% di quello che presenta la pavimentazione non verniciata nelle immediate vicinanze della zona ricoperta con pittura; in ogni caso il valore assoluto non dovrà essere minore di 35 (trentacinque).

q) fattore di retroriflessione

Dovrà essere maggiore o uguale 100 mm. cd/lux.mq, sia effettuata su campione prefabbricato che direttamente sulla pavimentazione stradale, in entrambi i casi non sottoposto ad usura.

r) composizione

solvente: 20% in peso, idrocarburi alifatici, cromatici, esteri e chetoni;

veicolo: 15% in peso, resine alchiliche modificate con clorocaucciù (il residuo non volatile sarà compreso fra il 75% - 80% in peso)

pigmento: 32% in peso, di cui il contenuto di biossido di titanio tipo rutilio non dovrà essere inferiore al 12% in peso.

perline: 33% in peso

s) caratteristiche del diluente

Il diluente oltre a rispondere in pieno alle disposizioni previste dalla legge n. 245 del 5/3/1963, dovrà essere composto in modo da non intaccare ed aggredire il manto bituminoso delle carreggiate stradali stesse.

VERNICE SPARTITRAFFICO POST-SPRUZZATO

segnaletica orizzontale con aggiunta di microsfele di vetro durante la posa in opera.

TERMOPLASTICO PREFORMATO

Segnaletica orizzontale eseguita mediante l'impiego di strisce e segnali in materiale termoplastico preformato ottenuto per estrusione, non laminato ad alto potere rifrangente ed antisdrucchiolo con indicatori di colore incisi sulla superficie, per l'esecuzione di strisce, pittogrammi, lettere, scritte, frecce direzionali, nonché la simbologia completa del Codice della Strada. Compatibile con tutte le superfici in asfalto può essere applicato su superfici non bitumose (es. calcestruzzo, mattoni e ciottoli) previa utilizzazione del primer (sigillante). Il primer dovrà essere usato anche su asfalto vecchio e/o liscio. Il materiale dovrà essere applicato tramite bruciatore a gas

Cancellatura della segnaletica preesistente

La cancellatura della segnaletica dovrà essere eseguita o con l'impiego di apposito sverniciatore che deve risultare attivo nei confronti di tutte le pitture spartitraffico e non solvente nei confronti del bitume, in modo da eliminare ogni traccia di vernice preesistente, o con la sovrapposizione di vernice grigia avente una resistenza all'usura non inferiore a quella della vernice di cui all'art. 37 o di idonea macchina fresatrice, la quale comunque non dovrà creare graffi superiori a mm. 3 (tre) sulla superficie bitumata.

Manutenzione segnaletica preesistente

Si intende manutenzione della segnaletica orizzontale quando la tracciatura preesistente, senza variazioni e/o modifiche se non per l'eliminazione di segni e/o simboli in contrasto con la vigente normativa, e che non siano preventivamente autorizzate dalla D.L.; la quantità di vernice spruzzata dovrà essere uguale a quella prevista per le linee ed i simboli di nuova tracciatura.

Verifica qualità e caratteristiche dei materiali utilizzati per la fornitura e posa in opera della segnaletica orizzontale

La Stazione appaltante potrà richiedere delle verifiche semestrali a campione sui materiali utilizzati per la fornitura e la posa in opera della segnaletica orizzontale. Le verifiche saranno a cura e spese dell'Appaltatore e dietro richiesta della U.O. Mobilità e Traffico.

. Accettazione e rifiuto della vernice

Il prodotto dovrà essere conforme ai requisiti di cui al presente capitolato. Ad insindacabile giudizio della D.L. nel caso in cui i materiali non siano conformi alle prescrizioni del presente Capitolato speciale di appalto si richiederà alla ditta di sostituirlo, a sua cura e spese, comprese quelle di maneggiamento e trasporto con l'altra vernice idonea, con altro prodotto ritenuto idoneo dal D.L. in quanto conforme alle presenti prescrizioni.

Tolleranze e caratteristiche delle vernici

Per le varie caratteristiche sono ammesse le seguenti tolleranze massime, superate le quali la vernice verrà rifiutata:

- peso per litro: kg 0,03 in più od in meno di quanto indicato all'art. 6;
- viscosità: intervallo di 5 unità Krebs rispetto al valore dichiarato dal venditore nella dichiarazione delle caratteristiche, il quale dovrà essere peraltro compreso entro i limiti indicati nell'art. 37 lettera i).

Nessuna tolleranza è invece ammessa per i limiti indicati nell'art. 6 per il tempo di essiccazione, il residuo volatile ed il contenuto di pigmento.

Art.7. Prescrizioni generali per l'esecuzione dei lavori

A seconda della particolare esigenza della Stazione Appaltante i lavori potranno essere eseguiti in qualunque periodo di tempo, sia di giorno che di notte e in giorni festivi.

L'impresa sarà unica ed esclusiva responsabile, verso l'Amministrazione e verso terzi, per i danni che potranno essere arrecati durante l'esecuzione delle opere e in dipendenza di esse.

Eventuali ritardi, dettati da condizioni meteorologiche avverse, devono essere preventivamente comunicati all'Ufficio Ufficio Traffico del Comune di Lucca, dalla data di richiesta degli interventi inoltrati con ordine di servizio.

Gli interventi urgenti di segnaletica orizzontale , quali ripristino Stop, dare precedenza, passaggi pedonali e comunque qualunque tipo di segnaletica orizzontale che l'Ufficio Traffico ritenga pericolosa per la pubblica incolumità dovrà essere eseguita entro le 48 ore dall'ordine di servizio inoltrato dall'Ufficio Tecnico tramite e-mail o consegnato a mani al personale della ditta, di norma dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 18:00.

L'appaltatore è tenuto inoltre a fornire e a mantenere in opera, a propria cura e spese, nella sede dei lavori, cartelli indicanti la natura e la durata dei lavori. In tal caso la ditta dovrà altresì fornire ed apporre, a propria cura e spese, almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori, cartelli di divieto di sosta con rimozione coatta indicanti la data di inizio lavori.

Art.8. Misurazione delle opere

Tutte le opere di segnaletica orizzontale saranno valutate a misura come previsto nel computo metrico.

Per la valutazione a misura si seguiranno le seguenti modalità:

- Le strisce della larghezza fino a 30 cm, verranno conteggiate a metro lineare secondo le effettive lunghezze verniciate con detrazione dei vuoti aventi lunghezza uguale o superiore a 1,0 m.
- I passaggi pedonali, le linee di arresto, le strisce "dare precedenza", i quadrotti per i passaggi ciclabili verranno valutate a metro quadrato secondo l'effettiva superficie verniciata.
- L'esecuzione di disegni vari, iscrizioni e diciture di qualsiasi genere con l'impiego dei prodotti menzionati, eseguiti a perfetta regola d'arte, saranno misurati al metro quadrato di vuoto per pieno secondo il massimo poligono circoscritto.
- Le zebraure verranno conteggiate secondo effettiva superficie verniciata.
- Per le frecce la relativa area sarà quella della superficie effettivamente marcata.

Art.9. Modalità di stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato "a misura".

Art. 10. Sistema di aggiudicazione - Qualificazione dell'impresa appaltatrice

I lavori in oggetto saranno aggiudicati con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio del prezzo più basso, inferiore al prezzo posto a base di gara, determinato mediante unico ribasso sull'elenco prezzi ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016.

Ai fini del rilascio del certificato di esecuzione i lavori si intendono appartenenti alla **categoria OS 10- segnaletica stradale non luminosa**

Art.11.Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti(tra cui permessi di accesso al centro storico);

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Art.12.Modifiche contrattuali.

Le modifiche contrattuali, nonché le varianti, sono ammesse ai sensi e nei limiti dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) si considerano ammesse modifiche contrattuali che comportano variazioni dell'importo contrattuale contenute nel 20 %.

La stazione appaltante qualora in corso di esecuzione si debba necessario un aumento a una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto del contratto può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La cessione dei crediti è ammessa ai sensi e con le modalità previste dall'art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016.

Per le categorie di lavorazioni non previste o nel caso in cui si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi.

I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

- a) desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezzario di cui all'art. 23, comma 7, del Codice, ove esistenti;
- b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'impresa affidataria, e approvati dal Rup.

Se l'impresa affidataria non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi.

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di sensibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

La stazione appaltante, nel presente appalto, non concederà anticipazioni all'appaltatore.

Art. 13. Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto d'appalto, oltre al presente Capitolato speciale, i seguenti documenti:

- *computo metrico triennio 2019-2021;*
- *computo con incidenza manodopera triennio 2019-2021;*
- *lista delle categorie e forniture previste per l'esecuzione dei lavori triennio 2019-2021.*

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il D. Lgs. 50/2016;

- il regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto applicabile ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 50/2016;.

Art.14. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

In particolare, con la sottoscrizione del contratto d'appalto e della documentazione allegata, l'appaltatore anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da atto:

L'Appaltatore, col fatto di partecipare all'appalto, riconosce (come se lo avesse dichiarato in forma legale):

- a) di aver preso conoscenza del presente capitolato d'oneri e degli altri documenti da esso richiamati e citati, e di obbligarsi ad osservarli in ogni loro parte;
- b) di aver preso conoscenza degli spazi pubblici e di uso pubblico all'interno dell'intero territorio comunale in cui potranno essere eseguiti gli interventi del progetto;
- c) di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;
- d) di aver considerato tutte le condizioni e circostanze generali e particolari che possono aver influito nella determinazione dei prezzi d'appalto, e che, dopo compiuti i calcoli propri, li giudica tutti egualmente remunerativi, di sua convenienza e tali da consentirgli il ribasso d'asta, offerto nel partecipare all'appalto.

L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione degli interventi, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurano come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile e non escluse da altre norme del presente Capitolato.

Art. 15. Garanzia a corredo dell'offerta (Cauzione provvisoria)

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/16 l'offerta deve essere corredata da una garanzia pari al 2% del dell'importo posto a base d'asta, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente nei modi seguenti:

- a) **fideiussione bancaria** rilasciata da Istituti di Credito,
- b) **polizza/fideiussione assicurativa**, rilasciata da *Compagnie di Assicurazioni* autorizzate ai sensi di legge,
- c) **polizza/fideiussione**, rilasciata da *Intermediari Finanziari* iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- d) **cauzione**, costituita mediante versamento in contanti, o in titoli del debito pubblico garantiti dalla Stato al corso del giorno del deposito.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del c.c., nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Essa deve inoltre essere conforme a quanto previsto dal Decreto 12.03.2004 n. 123 del Ministero delle Attività Produttive ed avere validità, pari ad almeno 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione dell'offerta.

L'assicuratore o il fideiussore deve dichiarare, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, di essere autorizzato ad impegnare la/lo Compagnia Assicuratrice/Istituto di Credito/Società Finanziaria relativamente al rilascio della garanzia.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario sarà svincolata all'atto della sottoscrizione del contratto, mentre per gli altri concorrenti sarà svincolata al momento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, se la determina è efficace, o al momento della pubblicazione dell'attestazione di efficacia della determina stessa.

Art.16. Cauzione definitiva

Il concorrente aggiudicatario, o la capogruppo nel caso di Ati, ha l'obbligo di costituire una garanzia fidejussoria definitiva, conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/03/2004 n. 123, pari al 10% dell'importo di contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia fidejussoria, a scelta dell'aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del c.c., nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico e senza necessità di benestare del committente con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della S.A. che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione

L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fidejussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla

inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale o a spettanze di subappaltatori non pagati; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

In caso di variazioni ai lavori, in aumento o in diminuzione, di importo superiore al cosiddetto "quinto d'obbligo" e sempre che sia stato stipulato uno specifico atto aggiuntivo al contratto originario e sia quindi intervenuta l'accettazione da parte dell'appaltatore, la medesima garanzia può essere aumentata o ridotta in misura proporzionale all'aumento o alla diminuzione dell'importo contrattuale; la stessa non è, invece, soggetta a modifiche qualora le variazioni siano contenute nel limite del quinto d'obbligo.

Art. 17. Riduzione delle garanzie

Si possono applicare le riduzioni previste all'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/16.

Per fruire di tale beneficio, il concorrente segnala in sede di offerta il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Art. 18. Assicurazione a carico dell'impresa

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore è obbligato almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Amministrazione Comunale da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile, amministrativa e penale per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Amministrazione Comunale a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti per un importo pari a quello di appalto maggiorato dell'IVA;

Per quanto concerne invece i danni causati a terzi la polizza assicurativa deve ricomprendere anche:

- la copertura dei danni che l'appaltatore deve risarcire per responsabilità propria e/o in solido conseguente a sinistri cagionati dalla mancata effettuazione degli adempimenti contrattuali a suo carico;
- la copertura dei danni che l'appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso

prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;

- l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 3.000.000,00.

A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare è fissato in Euro 150.000,00.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'impresa non comporta l'inefficacia della garanzia.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 92 del d.P.R. 207/2010, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Art. 19. Norme di sicurezza generali

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 20. Sicurezza sul luogo di lavoro

L'appaltatore è obbligato a fornire alla stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al

rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modifiche e integrazioni, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Poichè i lavori del presente appalto saranno eseguiti escusivamente da un unica ditta non dovrà essere redatto il DUVRI.

Art. 21. Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 10 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Art. 22. Subappalto

Tutte le lavorazioni, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, nel limite del 30 %.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione insindacabile della Amministrazione Comunale, alle seguenti condizioni:

- che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;

- che l'appaltatore provveda al deposito di copia del contratto di subappalto, redatto ai sensi dell'art. 105, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.

- che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Amministrazione Comunale, trasmetta alla stessa Amministrazione Comunale la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice dei contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice;

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Amministrazione Comunale in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Amministrazione Comunale abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di

legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati, o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti del 50 %.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici;
- le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Amministrazione Comunale, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile di Lucca, assicurativi ed antinfortunistici;

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese.

Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività espletate nel cantiere che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore, o dei soggetti titolari di subappalti o cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6, del codice degli appalti.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

Art. 23. Responsabilità in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Amministrazione Comunale per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Amministrazione Comunale medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dal precedente art. 23.

Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

Art. 24. Consegna dei lavori e penali in caso di ritardo

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 30 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

E' facoltà della Amministrazione Comunale procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto.

L'appaltatore deve trasmettere alla Amministrazione Comunale, prima dell'inizio dei lavori:

- 1) La documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici;
- 2) Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
- 3) Elenco delle maestranze impiegate con l'indicazione delle qualifiche di appartenenza. L'elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà esser tempestivamente comunicata;
- 4) Copia del libro matricola dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l'effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all'elenco richiesto;
- 5) Copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto gli obblighi dell'art. 14 del D.Lgs. 38/2000 "Denuncia Nominativa degli assicurati INAIL". La denuncia deve essere assolta nello stesso giorno in cui inizia la prestazione di lavoro al di là della trascrizione sul libro matricola;
- 6) Copia del registro infortuni;
- 7) Documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dall'ente territoriale in cui ha sede la ditta;

L'Impresa appaltatrice accetta incondizionatamente che lo svolgimento dei lavori avvenga sulla base di singoli "Ordini di Servizio" individuanti l'ubicazione, il tipo e l'entità del lavoro.

Tali Ordini riporteranno altresì, caso per caso, la durata, la natura dell'intervento da eseguire e la sua quantificazione sulla base dell'elenco prezzi unitari e di quanto indicato nell'Ordine di Servizio, e ciò senza che tale fatto costituisca "CONSEGNA FRAZIONATA" o dia motivo per richieste di ristori, indennità o altro compenso per l'Appaltatore.

Nel caso di superamento del congruo termine temporale stabilito nell'Ordine di Servizio, per ciascun intervento si applicheranno le penali giornaliere come a seguito calcolate, fatta salva la proroga automatica per gli eventuali giorni di maltempo, di astensione da lavoro per motivi sindacali, per riconosciute cause di forza maggiore, o per fatti non imputabili alle dirette competenze e responsabilità dell'Impresa Appaltatrice.

La penale, che si applicherà per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di inizio prescritta nell'ordine di servizio ai sensi dell'articolo 7 del presente capitolato è di € 100,00.

La penale sarà trattenuta con deduzioni del relativo importo sul primo certificato di pagamento emesso successivamente al verificarsi del ritardo.

L'Amministrazione appaltante potrà sospendere il lavoro o ritardare l'emanazione di ordini di servizio qualora, per ragioni sue proprie lo ritenga opportuno, senza che per tale fatto l'Impresa acquisti il diritto ad alcuna indennità per perdita di tempo od altro danno causati da detti ritardi o sospensioni. In tali casi s'intenderà soltanto prorogato il termine di esecuzione dei lavori di tanti giorni quanti, dietro ordine ricevuto, durò la sospensione per cause non imputabili all'Accollatario.

Allo stesso modo l'Impresa appaltatrice dichiara di tenersi compensata coi Prezzi dell'Elenco annesso e degli altri richiamati e coi prezzi che si formassero nei modi voluti dai regolamenti, di tutte le perdite di tempo, spese eventuali, interessi e danni per capitali tenuti in disborso, causati da ritardi che si presentassero nelle forniture di materiali e mano d'opera da fornirsi da altre Imprese a cui fossero state aggiudicate dall'Amministrazione Appaltante o da fornirsi dall'Amministrazione stessa.

Anche in questo caso però il termine per l'esecuzione dei lavori verrà prorogato di tanti giorni quanti ne durò il ritardo avvenuto per cause indipendenti dall'Appaltatore.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 45, in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Amministrazione Comunale a causa dei ritardi.

Art. 25. Termini per l'ultimazione dei lavori

La durata dell'appalto è prevista in **anni tre** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Art. 26. Prescrizioni per la conduzione dei lavori

I lavori saranno eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità alle disposizioni contenute negli ordini di servizio individuativi degli interventi, nonché alle prescrizioni tecniche - esecutive che di qualità dei materiali di cui al presente Capitolato Speciale ed a quelle impartite all'atto pratico della Direzione dei Lavori.

L'appaltatore, inoltre, si assume interamente dalla data di notifica dell'ordine di servizio, ogni e qualsiasi eccezione rimossa, la responsabilità civile e penale per la tutela delle cose e delle persone per la durata dei lavori stessi, in conformità delle leggi e regolamenti vigenti.

La segnaletica di cantiere deve essere conforme al Disciplinare Tecnico approvato con D.M. 10/07/2002. In particolare è fatto obbligo prevedere i cartelli di cui agli schemi segnaletici temporanei rappresentati:

Fanno altresì carico all'Impresa ogni onere e responsabilità sia in sede civile che penale in merito all'osservanza dell'obbligo di apposizione immediata della segnaletica a pericolo e di delimitazione dell'intervento a tutela della pubblica incolumità ritenendosi con ciò indenne da ogni responsabilità civile o penale sia l'Amministrazione Comunale che il personale tecnico di quest'ultima addetto ai lavori

Art.27. Fatturazione e pagamento

L'impresa avrà diritto al pagamento in stato di avanzamento dei lavori al raggiungimento di un importo pari al 25% dell'importo contrattuale.

Dopo l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori e compilato il conto finale, si procederà al pagamento della rata di saldo.

Eventuali aumenti dei prezzi (dovuti a variazioni Istat, prezziario Regionale, , ecc) nell'arco della durata dell'appalto , 2019-2021 non saranno presi in considerazione, pertanto rimarranno in essere i prezzi concordati in sede di gara.

E' fatto obbligo tassativo all'Impresa di tenere per proprio conto e continuamente aggiornata la contabilità dei lavori, indipendentemente da quella tenuta dalla Direzione dei Lavori.

Art. 28. Riserve e Controversie

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 190, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Ai sensi dell'art. 205 del D. Lgs. 50/16, qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 % dell'importo contrattuale, ai fini del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del suddetto articolo.

Ove l'appaltatore confermi le riserve, per la definizione delle controversie è prevista la competenza del Giudice ordinario mentre l'arbitrato non è ammesso.

Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Amministrazione Comunale, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Amministrazione Comunale.

Le riserve dell'appaltatore in merito alle sospensioni e riprese dei lavori, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali, all'atto della loro sottoscrizione.

Art. 29. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

Ai sensi dell'art. 108 del codice, fatto salvo quanto previsto ai commi 1,2 e 4 dell'art. 107, la stazione appaltante può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 1. lett. b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalla stazione

appaltante; con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice dei contratti.

La stazione appaltante deve risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del codice.

Quando il direttore dei lavori accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto si applicano i commi 5,6,7,8 e 9 dell'art. 108 e l'art. 110 del codice dei contratti .

Art. 30. Recesso del contratto

La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo con le modalità ed i termini di cui agli artt. 109 e 110 del D. Lgs. 50/2016 .

Art. 31. Fallimento dell'appaltatore

In caso di fallimento dell'appaltatore la Amministrazione Comunale si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110, del D. Lgs. 50/2016.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.